II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1982

che autorizza la Grecia a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(82/396/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione ;

considerando che, a mezzo delle decisioni 82/205/CEE del 22 dicembre 1981 [2] e seguenti, la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a istituire una tale sorveglianza per importazioni di taluni prodotti fino al 30 giugno 1983 ;

considerando che, in data 12 e 24 maggio 1982, il governo greco ha presentato domande per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria per i seguenti prodotti :

a) *Prodotti tessili*

Categoria	Paesi d'origine
1	Turchia
6	Cina
7	India, Hong Kong
12	Malaysia
21	Corea del Sud, Hong Kong
26	India, Hong Kong
27	India, Hong Kong
58	India
84	India

b) *Altri prodotti*

Giocattoli (voce 97.03 della TDC)	Hong Kong, Taiwan, Giappone

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito gli elementi addotti dal governo greco a giustificazione delle domande sulla base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 82/205/CEE ;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 97 del 10. 4. 1982, pag. 1.

intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se, nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE, si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d'importazione intracomunitaria ;

considerando tuttavia che delle misure di sorveglianza possono essere autorizzate per i prodotti tessili del gruppo I, quali definiti dal regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3063/79 [2], anche in assenza di deviazioni di traffico o di domande di importazione intracomunitarie tenuto conto delle difficoltà economiche inerenti al commercio di questi prodotti a causa della loro grande sensibilità alle importazioni ;

considerando che dall'esame effettuato risulta che sussiste il rischio che le importazioni indicate nell'allegato della presente decisione aggravino o prolunghino delle difficoltà economiche esistenti ; che di conseguenza conviene autorizzare la Grecia a sottoporre tali importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria fino al 30 giugno 1983,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Grecia è autorizzata a procedere fino al 30 giugno 1983 a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato, in conformità della decisione 80/47/CEE.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

ALLEGATO

A. **Prodotti tessili per i quali è prevista una ripartizione per categoria** [1]

Categoria	Paesi d'origine
6	Cina
7	India, Hong Kong
21	Corea del Sud, Hong Kong
26	India, Hong Kong
27	India, Hong Kong

[1] Vedi regolamenti (CEE) n. 3063/79 e (CEE) n. 3061/79 della Commissione (GU n. L 347 del 31. 12. 1979, GU n. L 345 del 31. 12. 1979).

B. **Altri prodotti**

Numero della tariffa doganale comune	Codici Nimexe	Designazione delle merci	Paesi d'origine
97.03	97.03-05, 11, 15, 20, 30, 40, 51, 55, 59, 61, 69, 75, 80, 85, 90	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento	Hong Kong, Taiwan, Giappone

[1] GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 347 del 31. 12. 1979, pag. 1.